SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 1° febbraio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2014.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pancetta Piacentina» registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina» e il successivo regolamento (UE) n. 1170 della Commissione del 10 dicembre 2010 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 2011, con il quale l'organismo «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, è stato autorizzato ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dall'11 gennaio 2011;

Considerato che il «Consorzio salumi piacentini» non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata, sebbene sollecitato in tal senso;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover prorogare l'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite con decreto 11 gennaio 2011, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agroalimentari», con sede in Piacenza, strada dell'Anselma n. 5, con decreto 11 gennaio 2011 ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta «Pancetta piacentina», registrata con il regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00605

DECRETO 10 gennaio 2014.

Rettifica all'art. 3 del decreto 16 dicembre 2013, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo, prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del Reg. (CE) 834/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 16 dicembre 2013, della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2014, relativo alla modifica della struttura e/o documentazione di sistema da parte degli organismi di controllo che effettuano attività di controllo sugli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un Paese terzo prodotti di cui all'art. 1, comma 2 del regolamento (CE) 834/2007;

Visto l'art. 3 del decreto sopra citato che riporta, erroneamente, l'indicazione del decreto 26 febbraio 2007;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare il predetto art. 3;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 3 del decreto 16 dicembre 2013, della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 3 del 4 gennaio 2014, è modificato come segue: «I decreti ministeriali del 5 dicembre 2006 e del 20 febbraio 2007 sono abrogati.».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: LA TORRE

14A00606

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 gennaio 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013, dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013, nel territorio della regione Marche. (Ordinanza n. 141).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 novembre 2013 nel territorio della regione Marche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 25 al 27 novembre 2013 ed il 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate alla gestione e al superamento dell'emergenza;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 21 gennaio 2014;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore del dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile della regione Marche è nominato Commissario delegato.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei predetti comuni, delle province interessate e delle strutture organizzative della regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede:

a) all'attuazione degli interventi necessari ad assicurare l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonché il rientro tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni;

b) all'esecuzione degli interventi provvisionali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione;

c) al ripristino delle dotazioni del centro funzionale regionale compromesse o danneggiate dagli eventi calamitosi, nonché alla riparazione ed al reintegro dei materiali messi a disposizione dal centro di pronto intervento della protezione civile regionale.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti di cui al comma 2, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2, lettera *a)*, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e

servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero.

4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un Piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione;

b) gli interventi urgenti già completati ovvero da realizzare.

5. Il piano di cui al comma 4 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

6. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, previa approvazione del Capo del dipartimento della protezione civile.

7. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

8. Il Commissario delegato provvede altresì all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'articolo 3.

9. Il Commissario delegato è incaricato di raccordare le attività contemplate dalla presente ordinanza con quelle conseguenti alla precedenti situazioni emergenziali ancora in fase di espletamento, di cui alle ordinanze del Capo del dipartimento della protezione civile n. 7 del 10 maggio 2012, n. 116 del 20 settembre 2013 e n. 85 del 29 maggio 2013.

10. Al Commissario delegato è conservato il trattamento economico in godimento all'atto della nomina senza alcun compenso aggiuntivo, con oneri a carico della regione Marche. Il Presidente della regione Marche è autorizzato ad utilizzare il Commissario delegato in via esclusiva per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza per il periodo massimo di centottanta giorni, corrispondente alla durata dello stato di emergenza.

11. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, compresi i titolari di alta professionalità o posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, può essere autorizzata dall'amministrazione di appartenenza ed oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite mensili.

12. Gli oneri derivanti dal comma 11, sono posti a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli altri Soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

- regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

- regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

- legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 191, comma 3;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 14, 25 e 49;

- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 7, 8 e 11;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23,25, 26, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230, 231 e 266 nonché dall'articolo 239 all'articolo 253;

- leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attività di cui agli articoli 1 e 2, escluso il comma 11, si provvede, così come stabilito nelle delibere del Consiglio dei ministri del 10 e del 17 gennaio 2014, nel limite massimo di euro 20.300.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, oltre che con le eventuali risorse aggiuntive di cui al successivo comma 3.

2. Per la realizzazione delle attività previste nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Marche e gli altri soggetti pubblici eventualmente interessati sono, altresì, autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'articolo 5, della legge n. 225/1992*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti e inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'articolo 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il capo del dipartimento: GABRIELLI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Procedura per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali, e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 e dal 25 al 27 novembre 2013 e il giorno 2 dicembre 2013 nel territorio della regione Marche.

.

Allegato tecnico all'OCDPC

Introduzione

Il presente documento costituisce il riferimento procedurale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'obiettivo del documento è quello di favorire l'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni del patrimonio pubblico e privato, nonché delle attività economiche e produttive, nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 9 dell'Ordinanza.

1. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

La quantificazione del danno e degli interventi di ripristino, in mancanza di idonei elaborati progettuali di riferimento, può avvenire sulla base della stima quantitativa delle superfici/volumi interessati, anche su base percentuale rispetto all'intero immobile/oggetto.

In ogni caso dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Al termine delle singole valutazioni le Amministrazioni competenti, dovranno compilare per ogni intervento l'allegata scheda A *"analitica tecnico economica"* in cui dovranno essere indicate anche l'eventuale incidenza della copertura assicurativa e l'eventuale risorsa di cofinanziamento che può essere destinata al singolo intervento.

Nella scheda, oltre all'indicazione del Soggetto Pubblico richiedente l'intervento, dovrà essere proposto l'eventuale Soggetto Attuatore dell'appalto.

Nell'individuazione dell'intervento, oltre alla toponomastica viene chiesto di indicare, se significativo, anche l'utilizzo del bene (cioè l'uso cui la struttura pubblica danneggiata è adibita, ad es. caserma, scuola, sanità, etc…). Dovranno essere indicati il titolo dell'intervento, la descrizione del danno e le caratteristiche delle opere previste (ad es. ricostruzione, manutenzione straordinaria, etc…), altresì dovrà essere valutata la finalità dell'intervento previsto (ad es. riduzione del rischio, ripristino delle normali attività socio-economiche, etc….).

Infine dovrà essere indicato lo stato progettuale dell'intervento.

La scheda dovrà essere sottoscritta dell'Amministrazione competente sul bene e sottoposta al visto del Commissario Delegato.

2. Ricognizione del fabbisogno per gli interventi sul patrimonio privato

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici privati, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, ai cui possono rispondere i proprietari degli immobili interessati.

In caso di immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o beneficiario.

In caso di condomini le singole segnalazioni, unitamente a quella eventuale relativa alle parti comuni, sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo, corredato da una nota di sintesi sul numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sul fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni dell'edificio.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda B di *"Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati identificativi dell'immobile, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;
- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;
- una descrizione dei danni riscontrati;
- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una autocertificazione che fornisca una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale. Nella stima dovranno essere utilizzati come riferimento economico il prezzario regionale attualmente in vigore e, ove necessario, altri prezziari ufficiali di riferimento.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione del danno.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

3. Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive

L'attività di ricognizione è svolta dalle Amministrazioni Comunali interessate, sulle base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa.

Ai fini della determinazione del fabbisogno necessario per gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, le Amministrazioni Comunali emettono apposito Avviso Pubblico, a cui possono rispondere i titolari delle attività economiche/produttive interessate.

In caso di attività esercitate in immobili locati o detenuti ad altro titolo, in prima istanza si potrà accettare anche la segnalazione effettuata dal conduttore o detentore ad altro titolo.

In caso di attività economiche/produttive ubicate in condomini le singole segnalazioni sono raccolte dall'Amministratore condominiale ed inviate da questi al Comune in un unico fascicolo. Alla nota di trasmissione l'Amministratore del Condominio allega analoga segnalazione per la parte comune condominiale.

La segnalazione è prodotta utilizzando l'allegata scheda C di *"Ricognizione del fabbisogno per le attività economiche e produttive"* che dovrà essere consegnata al Comune secondo le modalità stabilite nell'Avviso Pubblico.

Nella segnalazione, oltre alle generalità del dichiarante e i dati dell'attività economica/produttiva, dovranno essere indicati:

- la situazione attuale dell'immobile ove si svolge l'attività e se lo stesso risulta essere stato evacuato a causa dell'evento;

- una descrizione sommaria dell'immobile inserita nel contesto dell'edificio in cui è ubicato;

- una descrizione dei danni riscontrati;

- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile suddivisa per interventi sulle strutture, impianti, finiture e serramenti;

- una valutazione sommaria del fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature;

- una valutazione sommaria del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

In prima istanza, la quantificazione del danno e degli interventi di ripristino potrà avvenire attraverso una valutazione sommaria del fabbisogno necessario (ad es. attraverso fatture e preventivi di spesa, indagini di mercato, etc…), da confermarsi comunque successivamente, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo, con una perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale.

Nella scheda dovrà essere altresì indicata l'assenza o l'esistenza di un apposito titolo di rimborso determinato da relative coperture assicurative, con l'eventuale indicazione dei premi versati nell'ultimo quinquennio. Dovrà anche essere specificato se il rimborso eventuale è già stato quantificato dalla compagnia assicurativa.

Dovrà inoltre essere dichiarato che le unità immobiliari danneggiate sono conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia e, quindi, le attività economiche/produttive non sono realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge, e dovrà essere dichiarato il nesso di casualità con l'evento di che trattasi. In tale ottica è compito del Comune la verifica d'ufficio di quanto affermato in sede di segnalazione e quantificazione.

In ultimo dovrà essere riportata apposita presa d'atto che la segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

4. Relazione conclusiva

Il Commissario Delegato in attuazione dell’articolo 9 dell’ordinanza trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la relazione contenente la ricognizione prevista dalla medesima ordinanza e rappresenta altresì la sintesi dei dati raccolti secondo lo schema allegato, evidenziando, con riferimento al fabbisogno per gli interventi sul patrimonio pubblico, le priorità di intervento su tre classi.

TABELLA C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

Generalità attività economica produttiva							Stato attuale della sede dell'attività				Ripristino				Assicurazione		
Regione	Evento	Data evento	Sede dell'attività ubicata nel Comune	PR	Indirizzo sede attività	la sede è	Stato	Evacuato (SI/NO)	Tipologia Strutturale	Superficie (mq)	Costo Totale di Ripristino Strutturale/funzionale (€)	Fabbisogno per ripristino macchinari/attrezz. (€)	Fabbisogno per acquisto merci danneggiate (€)	**Costo Totale Danno (€)**	Non Risarcibile da assicuraz.	Risarcibile da Assicuraz. per Euro	Versamenti Premio Assicurativo ultimi 5

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

SCHEDA A
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio pubblico

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SCHEDA ANALITICA TECNICO-ECONOMICA

Comune di: ____Provincia:_______________

Località/Indirizzo/Uso:
____
____
____

SOGGETTO DICHIARANTE:____

SOGGETTO ATTUATORE:____

A) TITOLO INTERVENTO:

B) DESCRIZIONE DEL BENE ANTE EVENTO E DEL DANNO SUBITO:
____
____
____
____

C) CARATTERISTICHE DELLE OPERE E FINALITA' DELL'INTERVENTO:
____
____
____
____

D) STATO PROGETTUALE:
- ☐ Stima sommaria
- ☐ Studio di fattibilità
- ☐ Progetto Preliminare
- ☐ Progetto Definitivo
- ☐ Progetto Esecutivo

COSTO STIMATO: **EURO______________**
(in lettere €____)

Quota di coofinanziamento EURO______________ Fondi______________________________

AMMINISTRAZIONE ……………
n. progressivo scheda A:_______________

☐ Non esiste titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

*DATA*________________________

Il rappresentante
dell'Amministrazione Competente

____

VISTO:

Il Commissario Delegato

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

SCHEDA B
Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato

REGIONE ……………
EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ______________________________________PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ____________________

residente a
_________________________CAP________Indirizzo______________________________________

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) che l'immobile è ubicato in

via / viale / piazza ____ n. civico: _____;

località: ________________________________CAP________

L'immobile è

☐ di proprietà ☐ in comproprietà
(nome del comproprietario:________________________________)

☐ altro diritto reale di godimento (specificare:____________________________________)

☐ in locazione ☐ altro diritto personale di godimento

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

(nome del/i proprietario/i:____)

☐ parte comune condominiale

ed è

☐ abitazione principale

☐ abitato ad altro titolo (nome del/i proprietario/i:_________________________________)

☐ locato (nome del locatario:____)

☐ non adibito ad abitazione principale e non locato (specificare:____________________)

è stato:

☐ **distrutto**

☐ **dichiarato inagibile**

☐ **danneggiato**

☐ **danneggiato e ristrutturato (○ in parte - ○ totalmente)**

e che lo stesso:

☐ è stato evacuato dal _____________ al ____________

(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- o a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- o a spese proprie

☐ non è stato evacuato

Descrizione sommaria dell'immobile

tipologia strutturale:

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* (*specificare*) ______________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicato: _________________________

n. piani occupati dall'immobile: _________________________

superficie abitabile: mq _________________________

superficie balconi, terrazze e pertinenze (*cantine, sottotetti, box, etc…*)*: mq*_______________________

n. stanze e vani accessori: ____________________________

note:____

____

____

____

____

____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI

(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

---

3) che da una prima sommaria valutazione, il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti, con esclusione di beni mobili ed elettrodomestici) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

- TOT. EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda B:_______________

Data__________ Firma del dichiarante________________

Documentazione allegata:

- ☐ documentazione fotografica
- ☐ fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità
- ☐ altro ____

____

____

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

SCHEDA C
Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive

REGIONE ……………

EVENTI …………………………… DEL _______/________/________

SEGNALAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL DANNO
(Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000)

COMUNE DI ____PROVINCIA_______

Il/la sottoscritto/a____

nato/a a____il ____________________

residente a
________________________CAP________Indirizzo_______________________________________

Tel. ___________________; Cell. ______________________; Fax. ______________________

codice fiscale____

In qualità di rappresentante dell’Impresa

____

(forma giuridica______________________________), costituita il_______/________/________

Iscritta al Registro della C.C.I.A.A. di ____

N. di iscrizione____

(imprese individuali: indicare la data di inizio dell’attività, risultante dal certificato d'iscrizione)

partita I.V.A. n. ____

Descrizione attività

____
____
____
____
____

Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci

DICHIARA
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

1) che la sede dell'attività economica/produttiva ubicata nell’immobile nel Comune di

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

____Prov. ______

CAP________Indirizzo____

Tel. ____________________; Cell. ______________________; Fax. _______________________

☐ di proprietà dell'impresa

☐ in locazione (nome del proprietario:___________________________________)

☐ utilizzata ad altro titolo (nome del proprietario:_________________________________)

☐ parte comune condominiale

è stata:

☐ **distrutta**

☐ **dichiarata inagibile**

☐ **danneggiata**

☐ **danneggiata e ristrutturata (○ in parte - ○ totalmente)**

e che la stessa:

☐ è stata oggetto di verifica di agibilità post-evento da parte di (es. VV.F, tecnici comunali, squadre Aedes, ecc..) ____

il ______________ con esito ____

☐ è stata evacuata dal _____________ al ____________
(citare, se esistente, Ordinanza di sgombero n. _______________del______________)

- a spese dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente
- a spese proprie

☐ non è stata evacuata

<u>Descrizione sommaria dell'immobile</u>

tipologia strutturale:

☐ *cemento armato* ☐ *muratura* ☐ *altro* *(specificare)* ____________________________

____

____

n. piani dell'edificio in cui è ubicata l'attività: ________________________

n. piani occupati dall'attività: ________________________

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

superficie coperta: *mq* _________________________

superficie esterna: *mq*_________________________

note:____

____

____

2) che i danni riscontrati sono:

DESCRIZIONE GENERALE DEI DANNI
(con adeguata documentazione fotografica, se disponibile)

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

3) che da una prima sommaria valutazione:

- il fabbisogno per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile (strutture, impianti, finiture e serramenti) può essere così quantificato:

Ambito di intervento	Gravità del danno 0. *Nullo* *1. Leggero* *2. Medio-grave* *3. Gravissimo-crollo*	Costo per il ripristino *(in euro)*
Strutture portanti		
Impianti		
Finiture interne ed esterne		
Serramenti		

A) TOT. EURO ___________(in lettere €_______________________________________)

- il fabbisogno necessario per il ripristino dei macchinari e attrezzature può essere complessivamente quantificato in:

B) EURO_____________(in lettere €____)

COMUNE DI……………

n. progressivo scheda C:_______________

- il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili può essere complessivamente quantificato in:

C) EURO_____________(in lettere €____)

TOTALE DANNO (A+B+C):

EURO _____________(in lettere €____)

A tal fine si riserva di allegare apposita perizia asseverata, dalla quale risulti il nesso di causalità tra il danno accertato e l'evento per un importo non superiore a quello stimato sommariamente e dichiarato nel presente atto, redatta da un professionista esperto in materia, iscritto al relativo albo professionale, nel caso di esito positivo dell'istruttoria di accesso all'eventuale contributo.

Il sottoscritto dichiara, inoltre:

☐ Di non aver titolo a risarcimenti da compagnie assicurative

☐ Di aver titolo di rimborso da compagnie assicurative
- ○ per l'importo complessivo di Euro___________________
- ○ importo in corso di quantificazione

e di aver versato nell'ultimo quinquennio un premio assicurativo pari a Euro_____________

☐ Che le attività economiche/produttive e le unità immobiliari danneggiate non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni di legge

☐ Che i danni denunciati sono stati causati dall'evento del _____________________________

Il sottoscritto prende atto che la presente segnalazione e' prodotta esclusivamente ai fini della ricognizione prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *d)*, della legge n. 225 del 1992, e s.m.i., e non costituisce riconoscimento automatico di eventuali contributi a carico della finanza pubblica per il ristoro dei danni subiti.

Data__________ Firma del dichiarante_________________

Documentazione allegata:

☐ documentazione fotografica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 8 gennaio 2014.

Classificazione del medicinale per uso umano «Enterogermina», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 12/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale;

Vista la determinazione n. 1407 del 4 settembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2013, relativa alla classificazione del medicinale ENTEROGERMINA ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi-Aventis S.p.a. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC 013046077, AIC 013046089;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENTEROGERMINA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«4 miliardi/5 ml sospensione orale» 10 flaconcini

AIC n. 013046077 (in base 10) 0DG49X (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C bis

«4 miliardi/5 ml sospensione orale» 20 flaconcini

AIC n. 013046089 (in base 10) 0DG4B9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: C bis.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ENTEROGERMINA è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00603

DETERMINA 10 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lumigan (bimatoprost)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 24/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta «Allergan Pharmaceuticals Ireland» ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Vista la determinazione n. 292 del 14 marzo 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013, relativa alla classificazione del medicinale «Lumigan» (bimatoprost) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6 giugno 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 ottobre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 in data 18 dicembre 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LUMIGAN (bimatoprost) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: 0,3 mg/ml - collirio, soluzione - uso oftalmico - flacone (LDPE) - 0,4 ml - 30 contenitori monodose; A.I.C. n. 035447059/E (in base 10), 11TS8M (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 16,00; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 26,40.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lumigan» (bimatoprost) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00598

DETERMINA 10 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Naprilene (enalapril maleato)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 25/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13, comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società «Programmi sanitari integrati S.r.l.» è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Naprilene» (enalapril maleato);

Vista la domanda con la quale la ditta «Programmi sanitari integrati S.r.l.» ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 042833018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 2 dicembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NAPRILENE (enalapril maleato) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «20 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 042833018 (in base 10), 18V53U (in base 32); classe di rimborsabilità: «A»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,33; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,50.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Naprilene» (enalapril maleato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00599

DETERMINA 10 gennaio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Binocrit» (epoetina alfa), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 26/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Sandoz GMBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale BINOCRIT;

Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz GMBH ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di A.I.C. n. 038190272, A.I.C. n. 038190284, A.I.C. n. 038190296, A.I.C. n. 038190308, A.I.C. n. 038190310, A.I.C. n. 038190322, A.I.C. n. 038190334, A.I.C. n. 038190346, A.I.C. n. 038190359, A.I.C. n. 038190361, A.I.C. n. 038190373, A.I.C. n. 038190385, A.I.C. n. 038190411, A.I.C. n. 038190423, A.I.C. n. 038190450, A.I.C. n. 038190462;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 19 novembre 2013;

Vista la deliberazione n. 29 del 18 dicembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BINOCRIT (epoetina alfa) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

"1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,5 ml (2000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190272/E (in base 10) 14FH60 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 15,58.

Confezione:

"1000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,5 ml (2000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190284/E (in base 10) 14FH6D (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,48.

Confezione:

“2000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 1 ml (2000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190296/E (in base 10) 14FH6S (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 18,86.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,13.

Confezione:

“2000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 1 ml (2000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190308/E (in base 10) 14FH74 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 113,36.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 187,09.

Confezione:

“3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,3 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190310/E (in base 10) 14FH76 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 28,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 46,71.

Confezione:

“3000UI/0,3 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,3 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,3 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190322/E (in base 10) 14FH7L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 169,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 280,24.

Confezione:

“4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,4 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190334/E (in base 10) 14FH7Y (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 37,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 62,30.

Confezione:

“4000UI/0,4 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,4 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,4 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190346/E (in base 10) 14FH8B (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 226,50.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 373,82.

Confezione:

“5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,5 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190359/E (in base 10) 14FH8R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 47,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 77,87.

Confezione:

“5000UI/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,5 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,5 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190361/E (in base 10) 14FH8T (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 283,08.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 467,20.

Confezione:

“6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,6 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190373/E (in base 10) 14FH95 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 56,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 93,42.

Confezione:

“6000UI/0,6 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,6 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,6 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190385/E (in base 10) 14FH9K (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 339,60.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 560,48.

Confezione:

“8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,8 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190411/E (in base 10) 14FHBC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 75,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 124,59.

Confezione:

"8000UI/0,8 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 0,8 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 0,8 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190423/E (in base 10) 14FHBR (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 452,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 747,54.

Confezione:

"10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 1 ml (10000 UI/ml) - 1 siringa preriempita da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190450/E (in base 10) 14FHCL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 94,38.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 155,77.

Confezione:

"10000UI/1 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita (vetro) - uso sottocutaneo endovenoso - 1 ml (10000 UI/ml) - 6 siringhe preriempite da 1 ml con dispositivo sicurezza per ago;

A.I.C. n. 038190462/E (in base 10) 14FHCY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 566,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 934,59.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BINOCRIT è la seguente:

Per le confezioni classe di rimborsabilità in A:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo (RNRL).

Per le confezioni classe di rimborsabilità in H:

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico. (OSP)

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego)

Per le confezioni classe di rimborsabilità in A:

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00602

DETERMINA 20 gennaio 2014.

Rettifica dell'allegato alla determina n. 994/2013 del 13 novembre 2013 nella descrizione delle confezioni autorizzate del medicinale per uso umano «Vimpat». (Determina n. 44/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determina UAE n. 994 del 13.11.2013 riguardante, tra le altre, la autorizzazione all'immissione in commercio delle nuove confezioni del medicinale VIMPAT codice di AIC 038919205/E - 038919217/ - 038919229/E - 038919231/E pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 28.11.2013;

Considerato che, per errore materiale contenuto negli allegati alla determinazione ed in particolare nella descrizione delle confezioni autorizzate del medicinale VIMPAT, occorre provvedere alla rettifica alla determinazione suddetta;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Rettifica degli allegati alla determinazione UAE n. 994 del 13.11.2013 nella descrizione delle confezioni autorizzate del medicinale VIMPAT, laddove è riportato:

confezioni autorizzate:

EU/1/08/470/020 AIC: 038919205/E, 50 ml - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/021 AIC: 038919217/E, 100 ml - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/022 AIC: 038919229/E, 150 ml - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/023 AIC: 038919231/E, 200 ml - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria),

leggasi:

confezioni autorizzate:

EU/1/08/470/020 AIC: 038919205 /E, 50 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/021 AIC: 038919217/E, 100 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/022 AIC: 038919229/E, 150 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/08/470/023 AIC: 038919231/E, 200 mg - compresse rivestite con film - uso orale - blister divisibile (PVC/PVDC/ALU) - 56 x 1 compresse (dose unitaria).

Titolare AIC: UCB Pharma S.A.

La presente determina sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00601

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 27 gennaio 2014, n. **2764**.

Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, recante l'istituzione di un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree della Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia.

Alle imprese interessate

Alla regione Basilicata

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia

1. Premessa

1.1 In attuazione dell'Accordo di programma stipulato, in data 8 febbraio 2013, tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, finalizzato alla reindustrializzazione e alla riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito, è stato istituito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 2013, un regime di aiuto in favore di programmi di investimento finalizzati alla riconversione produttiva dell'area del distretto ricadente nella regione Basilicata e/o alla riqualificazione del sistema produttivo locale.

1.2 La presente circolare fornisce, in base a quanto disposto dagli articoli 6, comma 2, e 8, comma 2, del suddetto decreto ministeriale 18 ottobre 2013, le specifiche indicazioni inerenti alla tipologia delle spese ammissibili e ai limiti di ammissibilità delle stesse, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle domande di agevolazione.

2. Definizioni

2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2013 istitutivo di un regime di aiuto in favore dei programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree della regione Basilicata interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia;

b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;

d) "Accordo di programma": l'Accordo di programma sottoscritto in data 8 febbraio 2013 tra il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia per la reindustrializzazione e la riqualificazione economica e produttiva del territorio murgiano interessato dalla crisi del mobile imbottito;

e) "Area del Distretto": i territori dei comuni di Ferrandina (MT), Matera, Montescaglioso (MT), Pisticci (MT), come individuati nell'ambito dell'Accordo di programma;

f) "Imprese del Distretto": le imprese con almeno un'unità produttiva nell'Area del Distretto e che, in alternativa:

1) svolgano come attività economica prevalente l'attività economica di cui alla divisione 16 "Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio" o della divisione 31 "Fabbricazione di mobili" della sezione C "Attività manifatturiere" della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

2) producano componenti, lavorati e/o semilavorati per le imprese la cui attività è classificata nei codici della classificazione Ateco 2007 di cui al punto 1) ed abbiano

con le stesse realizzato, negli esercizi 2011 e 2012, almeno il 70 % del loro fatturato;

g) “unità produttiva”: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) “Regolamento GBER”: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni, il cui periodo di applicazione è stato prorogato al 30 giugno 2014 dal Regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 320 del 30 novembre 2013;

i) “società di nuova costituzione”: società iscritta nel Registro delle imprese da meno di 36 mesi;

3. Risorse finanziarie disponibili

3.1. Le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli interventi di cui al Decreto sono pari a euro 21.000.000,00, comprensive degli oneri relativi alla gestione degli incentivi.

4. Soggetti beneficiari

4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto le società di capitale di piccola, media o grande dimensione che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;

d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

f) non essere state destinatarie, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;

h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.

4.2. Relativamente ai programmi di investimento di cui al punto 5.3, lettera *b)*, della presente circolare, i soggetti proponenti devono essere Imprese del Distretto con almeno un’unità produttiva attiva, nell’Area del Distretto, alla data del 23 dicembre 2013.

4.3. Possono, altresì, presentare domanda di agevolazioni le Società consortili di cui all’articolo 2615-*ter* del codice civile; le domande in forma congiunta possono essere presentate esclusivamente con il ricorso allo strumento del “contratto di rete”, di cui all’articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che:

a) sia individuato il soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;

b) le società partecipanti, proponenti i programmi di investimento, risultino in possesso dei requisiti di cui al punto 4.1.

4.4. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005.

5. Programmi ammissibili

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale riguardanti una delle seguenti attività:

a) sezione C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione Ateco, nei limiti indicati nell’allegato n. 1;

c) attività di servizi elencate nell’allegato n. 1.

5.2. Con riferimento alle attività di cui al punto 5.1, lettera *a)*, in conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche, come individuate nell’allegato n. 1. Per quanto riguarda il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ulteriori precisazioni sono contenute nel medesimo allegato n. 1.

5.3. Sono ammissibili i programmi di investimento che prevedono:

a) la realizzazione di nuove unità produttive o l’ampliamento delle unità produttive esistenti, in grado di favorire la riconversione produttiva dell’Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) l’ampliamento e/o la riqualificazione, tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo, di unità produttive di Imprese del Distretto che soddisfino una delle seguenti condizioni, ovvero, nel caso di domande in forma congiunta presentate con il ricorso al contratto di rete, che tutte le società aderenti soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

1) essere titolare o detenere in licenza d’uso almeno un brevetto per invenzione che abbia ottenuto l’emanazio-

ne da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti – EPO – del "rapporto di ricerca" con esito non negativo, ovvero un disegno o un modello registrato avente validità in Italia; a tal fine sono considerati solo i brevetti per invenzione la cui domanda di registrazione è stata presentata nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni e i disegni e modelli che sono stati registrati nel medesimo periodo, esclusivamente nel caso in cui tali titoli di proprietà industriale siano attinenti all'ambito tecnologico del programma;

2) avere almeno uno degli ultimi tre bilanci regolarmente chiusi e approvati alla data di presentazione della domanda di agevolazioni che evidenzi spese di ricerca e sviluppo almeno pari al 2 % del valore della produzione;

3) essere risultata assegnataria, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di risorse finanziarie pubbliche per progetti di ricerca e sviluppo ovvero aver richiesto agevolazioni sulla base di norme comunitarie, statali e regionali per programmi di ricerca e sviluppo valutati positivamente dall'amministrazione competente, indipendentemente dalla loro effettiva agevolazione;

4) avere impiegato, negli esercizi 2011 e 2012, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al 10 % della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, per almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;

c) la realizzazione di nuove unità produttive o l'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino servizi specialistici volti a favorire la competitività delle Imprese del Distretto.

5.4. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata a un solo programma di investimenti. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazioni.

5.5. Ciascun programma deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica unità produttiva ubicata nell'Area del Distretto. Nel caso di contratto di rete i singoli programmi debbono risultare strettamente connessi e funzionali al miglioramento della competitività delle imprese aderenti.

5.6. Sono ammessi alle agevolazioni i programmi il cui importo complessivo non sia inferiore a euro 1.500.000,00 e non sia superiore a euro 5.000.000,00. L'importo minimo dei programmi di investimento, esclusivamente per le attività di servizi di cui al punto 5.1, lettera *c)*, è pari a euro 800.000,00.

5.7. I programmi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 8. Per avvio del programma si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. Pertanto, non sono ammissibili i programmi i cui titoli di spesa, ivi compresi quelli relativi ad acconti, abbiano data antecedente a quella di presentazione della domanda di agevolazioni, anche se non rendicontati. Non sono considerate, ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma, le spese riguardanti studi preliminari di fattibilità. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature.

5.8. I programmi devono essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 10.4, e comunque non oltre il 30 giugno 2016. La data di chiusura del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile. Entro 30 giorni da tale data il soggetto beneficiario deve dare comunicazione al Soggetto gestore della chiusura del programma degli investimenti. Qualora alla scadenza del termine per l'ultimazione del programma gli investimenti previsti siano stati realizzati solo in parte, le agevolazioni sono calcolate con riferimento ai soli titoli di spesa ammissibili la cui data è compresa nel termine stesso e che siano stati pagati entro 90 giorni dalla scadenza di tale termine. Ciò, comunque, a condizione che le spese effettivamente sostenute configurino, a giudizio del Soggetto gestore, un programma organico e funzionale rispetto alle finalità poste a base del giudizio favorevole espresso in sede istruttoria. In caso contrario, si procede alla revoca del provvedimento di concessione per l'intero importo delle agevolazioni attribuite. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Soggetto gestore può disporre una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 12 mesi

5.9. I soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale espulso dal bacino occupazionale della filiera produttiva del mobile imbottito dell'Area del Distretto, i cui parametri identificativi saranno indicati dalla Regione Basilicata.

6. Spese ammissibili

6.1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali; tali spese sono ammissibili nella misura massima del 30% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento (a tale riguardo, la superficie destinata ad uffici può essere ritenuta ammissibile nella misura di 25 mq per addetto); il limite massimo è aumentato al 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili nel caso in cui vengano valorizzate, tramite recupero e riqualificazione, le strutture dismesse;

c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa (esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza), mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione (esclusi quelli targati), identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;

d) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma; per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell'investimento complessivo ammissibile.

6.2. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria.

6.3. Non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all'acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a euro 500,00, al netto di IVA.

6.4. Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui al punto 6.1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine la società trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

6.5. In relazione alle spese per l'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 6.1, ai fini dell'ammissibilità la spesa deve essere, in sede di rendicontazione, supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da professionisti iscritti all'albo degli ingegneri, o degli architetti, o dei geometri, o dei dottori agronomi, o dei periti agrari, o dei periti industriali edili, attestante il valore di mercato del suolo e/o dei fabbricati e la conformità dei fabbricati alle vigenti normative.

6.6. In relazione alle spese relative a brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate di cui alla lettera *d)* del punto 6.1, ai fini della ammissibilità la spesa deve essere, in sede di rendicontazione, supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

6.7. Le spese relative alle attrezzature di cui al punto 6.1, lettera *c)*, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate nei territori ammissibili previsti dal Decreto e alle seguenti condizioni:

a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo «Macchinari, impianti e attrezzature»;

c) vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi di cui al Decreto;

d) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 6 ottobre 1978 e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;

e) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

f) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

g) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al Soggetto gestore una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

h) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleghi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

6.8. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i relativi pagamenti devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla «bolletta doganale d'importazione».

6.9. Non sono ammissibili i programmi di investimenti, o parte degli stessi, realizzati con la modalità del cosiddetto contratto «chiavi in mano» e/o eseguiti tramite commesse interne; non possono, altresì, essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti

del soggetto proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine siano presenti soci, amministratori, dipendenti della società proponente o loro prossimi congiunti. Il soggetto beneficiario e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario.

7. Forma e intensità delle agevolazioni

7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma di finanziamento agevolato e di contributo in conto impianti alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. Le suddette intensità massime sono espresse in equivalente sovvenzione lordo che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7.2. Il finanziamento agevolato, che deve essere assistito, limitatamente alla linea capitale, da idonee garanzie ipotecarie e/o bancarie, è concesso, nella misura del 30% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 2 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,5%. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni e quelli da corrispondere al predetto tasso agevolato.

7.3. Ad integrazione del finanziamento agevolato di cui al punto 7.2, fermo restando quanto stabilito al punto 7.6, è riconosciuto un contributo in conto impianti sino a concorrenza dell'intensità massima di aiuto concedibile e comunque in misura non superiore al 45% degli investimenti ammissibili. Ai fini del calcolo delle agevolazioni, le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in più rate sono attualizzate al momento della concessione. Il soggetto richiedente indica, pertanto, nella domanda di agevolazioni le spese relative agli investimenti da realizzare e la suddivisione delle stesse per anno solare. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione di cui al punto 7.2.

7.4. I soggetti proponenti possono richiedere la concessione delle agevolazioni nella sola forma del contributo in conto impianti nel limite dell'intensità massima di aiuto prevista dalla disciplina comunitaria vigente.

7.5. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria è rideterminato a conclusione del programma di investimenti in sede di erogazione del saldo delle agevolazioni, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato. L'ammontare del finanziamento agevolato e di quello del contributo così definitivamente determinati non possono in alcun modo essere superiori a quelli individuati in via provvisoria.

7.6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati a garantire la copertura finanziaria del programma di investimento, apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari almeno al 25% del totale delle spese ammissibili e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di piccole e medie imprese, dalla data di ultimazione del programma.

8. Procedura di accesso

8.1. Le agevolazioni di cui al Decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a "graduatoria", secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

8.2. La domanda di agevolazioni può essere presentata a partire dal 3 marzo 2014 e sino al 4 aprile 2014.

8.3. La domanda di agevolazioni, unitamente agli allegati previsti al punto 8.4, deve essere compilata esclusivamente in formato digitale e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore, secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili dallo stesso in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it almeno 30 giorni prima dell'apertura del bando. La domanda, unitamente ai citati allegati, deve essere firmata digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione digitale, decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante. Quale data di presentazione della domanda si assume quella di trasmissione elettronica.

8.4. Alla domanda di cui al punto 8.3 devono essere allegati:

a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:

1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007;

2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel citato decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005;

3) il possesso dei requisiti di accesso di cui al punto 4.

Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale;

b) bilanci, relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, corredati di allegati esplicativi; nel caso di società di nuova costituzione avente in compagine un'impresa in possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale sociale, devono essere allegati anche i bilanci di quest'ultima relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione

della domanda di agevolazioni; in entrambi i casi qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e corredata degli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio dovrà essere allegata la situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;

8.5. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 8.3 e quelle presentate antecedentemente al termine iniziale o successivamente al termine finale di cui al punto 8.2 non saranno prese in considerazione.

8.6. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

9. Istruttoria dei programmi

9.1. Il Soggetto gestore, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni, procede a verificare il rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite per l'accesso alle agevolazioni, nonché la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta. La domanda non considerata valida è respinta dal Soggetto gestore con una specifica nota al soggetto richiedente ai sensi di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

9.2. Accertata la regolarità e la completezza della domanda di agevolazioni, il Soggetto gestore procede alla preliminare verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 4 da parte dei soggetti proponenti e della rispondenza dei programmi di investimento presentati ai criteri di ammissibilità di cui al punto 5. Nel caso di insussistenza delle condizioni di accesso alle agevolazioni, il Soggetto gestore comunica al soggetto richiedente l'esito negativo del procedimento ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni.

9.3. Le domande di agevolazioni che abbiano superato le verifiche di cui ai punti 9.1 e 9.2 sono oggetto di una attività di selezione mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nell'allegato n. 2, nel quale sono riportati i parametri in cui è articolato ciascun criterio e i punteggi assegnabili ai programmi di investimento, nonché la soglia minima per l'accesso alla fase di valutazione di merito. Il punteggio che ogni programma consegue è ottenuto sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro.

9.4. L'attività di selezione termina con la predisposizione di una proposta di graduatoria dei programmi di investimento da avviare alla fase di valutazione di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio determinato applicando i criteri e i rispettivi parametri di cui al punto 9.3.

9.5. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al Decreto i programmi di investimento che conseguono un punteggio pari o superiore a 50. L'avvio alla fase di valutazione di merito è disposto sulla base della posizione assunta dai programmi ammissibili nella graduatoria di cui al punto 9.4, seguendo l'ordine decrescente, dalla prima fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. L'ultimo in ordine di graduatoria potrà essere ammesso alla valutazione di merito, previa accettazione del proponente, a condizione che abbia ottenuto l'assegnazione di risorse finanziarie di importo non inferiore al 30% della spesa ammissibile. I programmi ammissibili, ma non finanziabili per indisponibilità delle risorse finanziarie, possono essere avviati alla fase di valutazione di merito qualora si liberino risorse precedentemente destinate a programmi aventi posizione più alta nella graduatoria.

9.6. Qualora più programmi di investimento abbiano conseguito lo stesso punteggio, è data priorità al programma di investimento che prevede il maggior incremento occupazionale; in caso di parità di incremento occupazionale si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

9.7. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di agevolazioni il Soggetto gestore provvede a trasmettere la proposta di graduatoria al Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma nella sua forma ristretta costituita dai rappresentanti di Ministero e Regione Basilicata, nel seguito «Comitato di coordinamento».

9.8. Il Comitato di coordinamento, entro 15 giorni dalla trasmissione da parte del Soggetto gestore della proposta di graduatoria di cui al punto 9.4, provvede ad approvare la stessa. Il Soggetto gestore, successivamente all'approvazione da parte del Comitato di coordinamento, pubblica la graduatoria nel sito http://www.invitalia.it. Con la pubblicazione si considera effettuata la comunicazione ai soggetti interessati circa l'esito del procedimento.

9.9. Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, il Soggetto gestore invia una comunicazione, mediante PEC, ai soggetti proponenti dei programmi avviati alla fase di valutazione di merito ai sensi del punto 9.5, invitandoli a fornire la documentazione di cui al successivo punto 9.10, utile alla valutazione di merito.

9.10. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 9.9, i soggetti interessati devono trasmettere per via elettronica, secondo le modalità e gli schemi che saranno resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it, la seguente documentazione:

a) descrizione tecnica del programma di investimenti proposto;

b) business plan;

c) planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc.; tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici; nel caso di ampliamento, le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;

d) principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dal legale rappresentante della società o suo procuratore speciale; in tale ultimo caso deve, altresì, essere allegata la procura speciale;

e) previsioni della spesa relativa al programma di investimenti con riferimento alle specifiche tecniche ed alle relative caratteristiche di funzionamento;

f) documentazione necessaria alla dimostrazione da parte delle grandi imprese dell'effetto incentivante di cui all'articolo 8 del Regolamento GBER;

g) nel caso di società di nuova costituzione per i soci che risultino essere:

1) persone fisiche devono essere inviati i curricula vitae;

2) imprese, in possesso di una partecipazione inferiore o uguale al 50% del capitale sociale, devono essere allegati i bilanci relativi ai 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni; qualora l'ultimo bilancio non fosse stato ancora approvato può esserne trasmessa la bozza sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa, corredata degli allegati esplicativi delle varie poste; per le imprese che a tale data non dispongono ancora di un bilancio deve essere allegata la situazione patrimoniale alla data di presentazione della domanda sottoscritta dai legali rappresentanti dell'impresa.

9.11. La documentazione di cui al punto 9.10 è oggetto, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Soggetto gestore, di una valutazione di merito, comprendente un colloquio con i soggetti proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del progetto imprenditoriale, basata sui seguenti criteri:

a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci e/o del management aziendale, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto al progetto imprenditoriale;

b) ammissibilità degli investimenti in termini di pertinenza rispetto al progetto imprenditoriale e loro coerenza con le finalità del progetto;

c) potenzialità del mercato di riferimento, del posizionamento strategico del relativo business, delle strategie di marketing;

d) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

9.12. Sono oggetto di valutazione i seguenti ulteriori aspetti:

a) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto5.3, lettera *a)*, è valutata la capacità del progetto di favorire la riconversione produttiva dell'Area del Distretto in settori alternativi alla filiera del mobile imbottito mediante l'introduzione di nuove soluzioni organizzative e produttive nel mercato di riferimento;

b) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto 5.3, lettera *b)*, è valutata la capacità del progetto di introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto/servizio nel mercato di riferimento o in nuovi mercati;

c) con riferimento alla tipologia di programma di investimento di cui al punto 5.3, lettera *c)*, è valutata la capacità del progetto di supportare processi di riorganizzazione, di incrementare l'efficienza dei processi produttivi, lo sviluppo commerciale e la capacità innovativa delle Imprese del Distretto.

9.13. Con riferimento alle imprese di grandi dimensioni, sulla base della documentazione di cui al punto 9.10, il Soggetto gestore verifica che il programma degli investimenti generi un effetto incentivante, ovvero che si realizzi almeno una delle seguenti condizioni:

a) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, delle dimensioni del programma;

b) estensione rilevante, per effetto delle agevolazioni, della portata del programma;

c) incremento rilevante, per effetto delle agevolazioni, dell'importo totale speso dal beneficiario per il programma;

d) riduzione significativa dei tempi di realizzazione del programma oggetto delle agevolazioni;

e) mancata realizzazione del programma proposto in assenza di agevolazioni.

9.14. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o più dei criteri di valutazione di cui ai punti 9.11 e 9.12, il Soggetto gestore invia al soggetto proponente una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni, ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Nel caso in cui il programma di investimento soddisfi tutti i criteri di valutazione di cui ai punti 9.11 e 9.12, il Soggetto gestore procede alla concessione delle agevolazioni.

9.15. Nel corso dell'istruttoria il Soggetto gestore può richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai dati ed alla documentazione già prodotta, ove ritenuti opportuni per la definizione dell'istruttoria. Tali richieste sono comunicate con una specifica nota alla quale la società stessa è tenuta a rispondere in modo puntuale e completo. L'invio della nota interrompe i termini di cui al precedente punto 9.11. Le precisazioni e i chiarimenti richiesti devono essere inviati al Soggetto gestore entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di incompleta o mancata risposta a detta richiesta entro il citato termine, la domanda decade e il Soggetto gestore stesso ne dà immediata e motivata comunicazione alla società interessata.

9.16. Entro lo stesso termine di cui al punto 9.10, i soggetti interessati devono inviare la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218; qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

9.17. Nel caso in cui, al termine della fase di valutazione di merito, il periodo di validità del Regolamento GBER sia decorso, la concessione delle agevolazioni sarà subordinata all'approvazione del nuovo regolamento

generale di esenzione per il periodo di programmazione 2014/2020 ed alla verifica del rispetto delle condizioni di esenzione che saranno da esso fissate.

10. Concessione delle agevolazioni

10.1. All'esito del procedimento istruttorio di cui al punto 9, il Soggetto gestore adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

10.2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e i motivi di revoca.

10.3. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.1 unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, se previsto; tale documentazione deve essere trasmessa al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

10.4. Il Soggetto gestore, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 10.3, provvede a sottoscrivere con il soggetto beneficiario il contratto di contributo in conto impianti ed a stipulare il contratto di finanziamento agevolato, se previsto, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario.

11. Erogazione delle agevolazioni

11.1. L'erogazione delle agevolazioni da parte del Soggetto gestore ai soggetti beneficiari avviene sulla base di fatturazioni di spesa debitamente quietanzate, anche riferite ad anticipazioni di spesa su ordini accettati, relativamente a stati di avanzamento lavori, nel seguito «SAL», ciascuno non inferiore al 30% delle spese ammissibili. La richiesta delle erogazioni deve essere effettuata esclusivamente in formato digitale e trasmessa per via elettronica al Soggetto gestore secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito http://www.invitalia.it. Ciascuna quota di agevolazione è costituita da una parte di contributo in conto impianti e da una parte di finanziamento agevolato, se previsto, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del progetto di investimento a cui si riferisce la richiesta di agevolazione.

11.2. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle singole quote di agevolazione previa effettuazione della verifica in merito alla vigenza e alla regolarità contributiva del soggetto beneficiario nonché delle altre verifiche stabilite nel contratto di contributo in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato, se previsto, di cui al punto 10.4.

11.3. Il Soggetto gestore opera sulle singole erogazioni una ritenuta del 10%, a valere sulla sola quota di contributo in conto impianti maturato, che viene versata ai soggetti beneficiari successivamente alle attività di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione del programma di investimento.

11.4. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 90 giorni dalla conclusione del programma di investimento, così come definita al punto 5.8.

11.5. E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 30% delle agevolazioni complessivamente concesse a titolo di contributo in conto impianti, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a scalare a favore del Soggetto gestore, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema di cui alla circolare del Ministero 21 dicembre 2012, n. 43138, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 23 gennaio 2013. La richiesta di erogazione dell'anticipazione deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti.

11.6. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;

b) il titolo di disponibilità del suolo aziendale o dell'immobile in cui è situata o sarà situata la sede operativa oggetto dell'agevolazione;

c) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia; qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

Il Soggetto gestore può, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

11.7. L'anticipazione è recuperata dal Soggetto gestore in quote proporzionali alle agevolazioni che il soggetto beneficiario matura sui singoli SAL o, su richiesta del soggetto beneficiario, sugli importi erogabili per ciascun SAL fino a concorrenza del valore dell'anticipazione; la fideiussione bancaria o polizza fideiussoria è svincolata solo a seguito dell'avvenuto recupero dell'anticipazione concessa; il valore della fideiussione può decrescere in ragione dei parziali recuperi operati dal Soggetto gestore.

11.8. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni relative a ciascun SAL, il soggetto beneficiario presenta al Soggetto gestore un'apposita richiesta allegando alla stessa:

a) la documentazione della spesa consistente nella copia delle fatture di acquisto o altri titoli di spesa;

b) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori che i beni acquistati sono nuovi di fabbrica intendendo per tali beni quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore);

c) i contratti relativi alle fatture per pagamenti anticipati in "conto fornitura";

d) le dichiarazioni rilasciate dai fornitori di avvenuto pagamento e gli originali delle quietanze sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, ovvero delle copie della diversa prova documentale dell'avvenuto pagamento, salva, in ogni caso, la facoltà del Soggetto gestore di ottenere l'esibizione dei documenti originali;

e) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale del soggetto beneficiario, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'elenco analitico dei dati delle fatture pagate per la realizzazione del programma di investimento, nonché le seguenti attestazioni:

1) che le fatture ivi indicate si riferiscono a spese sostenute per gli investimenti previsti nel programma;

2) che i beni acquistati o realizzati fanno parte del patrimonio del soggetto beneficiario;

3) che le fatture ivi indicate sono state pagate a saldo, ovvero costituiscono documento di pagamenti anticipati "in conto fornitura";

4) che per tali fatture non è mai stato riconosciuto, né sarà riconosciuto, alcuno sconto ed abbuono ad eccezione di quelli eventualmente indicati in fattura;

5) che gli impianti, i macchinari e le attrezzature acquistate, cui le fatture si riferiscono, sono nuovi di fabbrica;

6) che la versione digitale dei documenti trasmessa per via elettronica è conforme agli originali in possesso del soggetto beneficiario;

7) di non aver beneficiato, a fronte delle spese rendicontate, di ulteriori contributi o finanziamenti, nazionali o comunitari;

8) che non esistono procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali nei confronti del soggetto beneficiario e che non sussistono a carico dello stesso imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

9) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola «de minimis», aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007;

f) la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato e integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Soggetto gestore, delle informazioni antimafia;

g) nel caso di apporto di mezzi propri, la documentazione utile per l'attestazione del proporzionale versamento di risorse finanziarie mediante versamento in conto capitale sociale o in conto futuro aumento capitale sociale;

h) le perizie giurate relative all'acquisto del suolo aziendale e dell'immobile, alle spese per brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate come specificato ai punti 6.5 e 6.6.

Qualora le dichiarazioni di cui alle lettere *e)* e *f)* siano rese da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale. Il Soggetto gestore può, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

11.9. Entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di erogazione relativa a ciascun SAL, pervenuta regolare e completa, il Soggetto gestore verifica, eventualmente anche mediante sopralluogo presso l'unità produttiva, effettuato direttamente o tramite soggetti terzi, l'ammissibilità delle spese, in relazione alla loro pertinenza, congruità e regolarità amministrativa e contabile e provvede ad erogare le quote di contributo e di finanziamento spettanti, ovvero a comunicare l'eventuale rigetto della richiesta, ovvero a richiederne le necessarie integrazioni. Ai fini del raggiungimento dello stato di avanzamento previsto, si prendono in considerazione solo le fatture e gli altri titoli di spesa effettivamente pagati, quand'anche non ancora a saldo delle forniture. I beni relativi alla richiesta di SAL devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, così come attestato con l'elenco di cui al punto 11.8, lettera *e)*, che dovrà essere allegato alla documentazione di spesa, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi del punto 6.7. Contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "Bando DM MiSE 18 Ottobre 2013. Spesa di € n.nnn,nn (nnnnnnnn/nn di euro) dichiarata per la …(prima, seconda)… erogazione del prog. n. …… ".

11.10. La richiesta di erogazione del saldo del contributo in conto impianti, pari alla somma delle ritenute complessivamente effettuate dal Soggetto gestore ai sensi del punto 11.3, deve essere presentata entro 180 giorni dalla conclusione del programma di investimento, così come definita al punto 5.8, salvo proroghe autorizzate dal Soggetto gestore a fronte di motivata richiesta del soggetto beneficiario. La richiesta deve includere la di-

chiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; qualora la dichiarazione sia resa da un procuratore speciale deve, altresì, essere allegata la procura speciale.

11.11. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni a saldo, tutte le forniture devono risultare pagate per intero, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura. L'erogazione del saldo è in ogni caso subordinata all'espletamento di un accertamento presso l'unità produttiva effettuato dal Soggetto gestore, anche a mezzo di soggetti terzi, teso alla verifica dell'effettivo completamento del programma d'investimento, l'installazione e il funzionamento del complesso degli impianti e l'avvio dell'attività produttiva.

11.12. Gli originali dei documenti sopra indicati devono comunque essere tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni del Ministero e del Soggetto gestore per almeno i 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, successivi alla data di ultimazione di cui al punto 5.8.

12. Variazioni

12.1.Eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario devono essere tempestivamente comunicate al Soggetto gestore, fornendo una documentata motivazione. Fino a quando le proposte di modifica e di variazione non sono state approvate, il Soggetto gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.

12.2.Il subentro di un nuovo soggetto beneficiario è ammissibile solo se conseguente a fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio. Nel caso in cui al soggetto richiedente e/o beneficiario ne subentri un altro a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e, qualora già emessa, della concessione delle agevolazioni. Ai fini del subentro:

a) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli impegni, e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda di agevolazione e aggiorna i dati e le informazioni contenute nella domanda medesima, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro medesimo;

b) il Soggetto gestore verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione dello stesso ed al programma oggetto della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni medesime;

c) la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui al punto 4.4, e con riferimento alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare del programma e, quindi, a quella in cui ha effetto l'operazione societaria di cui si tratta;

Le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario. Qualora l'operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto quinquennio, ovvero triennio per le piccole e medie imprese, d'obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si tiene conto delle frazioni di detto periodo relative al soggetto originario ed a quello subentrante.

12.3.Il Soggetto gestore procede all'esame delle modifiche sostanziali e delle variazioni di cui al punto 12.1, valutandone in particolar modo gli effetti sul programma degli investimenti e sulla qualificazione del soggetto beneficiario, dando tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario dell'esito dell'attività istruttoria effettuata.

12.4.In caso di modifiche sostanziali del programma di investimento il Soggetto gestore verifica la permanenza dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma stesso ed effettua il ricalcolo delle agevolazioni, fermo restando che le stesse non possono superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione. Nel caso di contratto di rete la verifica è riferita al permanere dei requisiti di validità tecnica ed economica del programma proposto nel suo complesso, anche in riferimento a quanto espresso al punto 5.5.

13. Monitoraggio, ispezioni, controlli

13.1.In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore possono effettuare controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni medesime, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

13.2.Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati il soggetto beneficiario, a partire dalla comunicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.3, invia al Soggetto gestore, con cadenza annuale e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale dichiarazione, fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma con l'indicazione degli eventuali beni dismessi. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione alla società inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

13.3.I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dal Soggetto gestore allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli dispo-

sti dal Ministero o dal Soggetto gestore, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalità, i tempi e gli obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle suddette attività di verifica sono contenute nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al punto 10.

14. Cumulo delle agevolazioni

14.1.Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al Decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006.

15. Revoca delle agevolazioni

15.1.Le agevolazioni sono revocate totalmente o parzialmente ed i relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato, se previsto, risolti dal Soggetto gestore, qualora il soggetto beneficiario:

a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «de minimis», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;

b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;

c) in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso;

e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore, ovvero, nel caso previsto al punto 5.8, il programma di investimento non risulti, a giudizio del Soggetto gestore, organico e funzionale;

f) sia posto in liquidazione, sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali o cessi l'attività per la quale sono state concesse le agevolazioni, se tali fattispecie si realizzano anteriormente al completamento del programma degli investimenti;

g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del Soggetto gestore, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

h) non ripristini, laddove richiesto dal Soggetto gestore, la compagine societaria o consortile nell'assetto previsto alla data di presentazione della domanda di agevolazioni;

i) trasferisca l'attività produttiva in un ambito territoriale diverso prima che siano trascorsi 5 anni, ovvero 3 anni per le piccole e medie imprese, dal completamento degli investimenti;

l) non consenta i controlli del Ministero o del Soggetto gestore circa l'andamento dell'attività sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti;

m) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Soggetto gestore;

n) non dimostri l'effettivo impiego di capitale proprio o mezzi finanziari privi di agevolazioni in misura almeno pari al 25% del totale delle spese ammissibili;

o) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sulla salvaguardia del lavoro;

p) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato.

15.2.In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del punto 15.1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

16. Informazioni e punti di contatto

16.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:

- portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

- portale di Invitalia: www.invitalia.it

- portale della Regione Basilicata: www.regione.basilicata.it.

17. Elenco allegati

17.1. Allegato 1

- Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore

- Elenco delle attività di servizi ammissibili

- Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

- Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

17.2. Allegato 2

- Griglia di valutazione dei programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree interessate dalla crisi del distretto del mobile imbottito della Murgia

Roma, 27 gennaio 2014

Il direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali:
SAPPINO

Allegato n. 1

1. Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, limitatamente agli impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici. A tal fine:

a) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
b) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'articolo 5, comma 6 del *Decreto*, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;
c) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

2. Elenco delle attività di servizi ammissibili

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto

61- Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6.8.90, n. 233 e successive modifiche e integrazioni

Informatica e attività connesse, limitatamente a:

a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o

diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;

b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);
c) edizione di software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);
g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).

72 - Ricerca scientifica e Sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all'introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all'innovazione tecnologica in campo informatico e telematico

Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:

a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell'import-export;
b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l'organizzazione amministrativo-contabile, l'assistenza ad acquisti ed appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell'ufficio, con esclusione dell'attività degli amministratori di società ed enti;
c) attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l'introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell'energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione ed alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);
f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20) ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell'impresa;
g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);
h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);
j) attività dei call center (rif. 82.20).

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:

a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.

3. Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03, pubblicata nella G.U.U.E. C260 del 28 ottobre 2006.

Industria carboniera: così come individuata nel regolamento (CE) n. 1407/2002, concernente gli aiuti di Stato all'industria carboniera, pubblicato nella G.U.C.E. L205 del 2 agosto 2002.

Fibre sintetiche: attività relative a:

a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

4. Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2013:

- per "prodotti agricoli" si intendono:
  - i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
  - ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
  - iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato n. 2

Griglia di valutazione dei programmi di investimento finalizzati alla riconversione e riqualificazione delle aree della Basilicata interessate dalla crisi del Distretto del mobile imbottito della Murgia

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
A) Rispondenza del programma di investimento a specifici criteri di priorità				**40**
A.1	Valorizzazione del patrimonio esistente	Riutilizzo, recupero o riqualificazione di strutture dismesse	a) recupero e/o riqualificazione di una struttura dismessa da meno di 2 anni: **10 punti** b) recupero e/o riqualificazione di struttura dismessa da almeno 2 anni: **20 punti**	**20**
A.2	Miglioramento della competitività del distretto	Conseguimento integrazione di filiera e/o collaborazione tra imprese mediante la partecipazione a società consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile o a Contratti di rete	a) il soggetto proponente fa parte di una società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o aderisce ad un Contratto di rete finalizzati al miglioramento della competitività dell'Area del Distretto: **5 punti** b) il soggetto proponente è una società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile o un Contratto di rete finalizzati al miglioramento della competitività dell'Area del Distretto: **20 punti**	**20**

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
B) Efficienza attuativa				**20**
B.1	Solidità economico patrimoniale del soggetto proponente (La terminologia utilizzata rinvia ai contenuti dell'articolo 2424 c.c. e seguenti. Il parametro non si applica, ed il punteggio assegnato è pari a 0, se il proponente non dispone del bilancio di tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda. La stessa condizione si applica all'impresa, socio di maggioranza assoluta di un proponente società di nuova costituzione.)	Valutazione della solidità economico patrimoniale del soggetto proponente sulla base della media di alcuni indici di bilancio calcolati per i 3 esercizi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione. Se il soggetto proponente è impresa di nuova costituzione ed in compagine vi è una impresa in possesso di una partecipazione superiore al 50% del capitale, ai fini del calcolo degli indici, sono utilizzati i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi dello stessa. Se il soggetto proponente è società di nuova costituzione e la compagine è costituita da persone fisiche o imprese senza la maggioranza assoluta del capitale sociale, il parametro non si applica.	I valori di riferimento degli indici, calcolati come media dei valori assoluti di quelli relativi a ciascuno dei 3 esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda, sono i seguenti: a) ROE (Utile dell'esercizio/Patrimonio netto), se > 2%: **2 punti** b) ROI (differenza tra valore e costi della produzione/Totale Attivo), se > 6%: **2 punti** c) Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti esigibili entro l'esercizio successivo), se > 75%: **2 punti** d) Margine di struttura (Patrimonio netto–Immobilizzazioni nette), se > 0: **2 punti** Per ciascun indice, se il valore dell'ultimo bilancio approvato è superiore a quello dell'esercizio precedente è riconosciuta una maggiorazione pari a **1 punto**. Per i soggetti proponenti società di nuova costituzione con compagine costituita da persone fisiche e/o da imprese senza maggioranza assoluta del capitale sociale e/o da imprese con maggioranza assoluta ma prive del bilancio di almeno tre esercizi, si applicano **0 punti**.	**12**
B.2	Cantierabilità	Stato di avanzamento dell'iter procedurale per l'ottenimento dei permessi e delle licenze necessari all'avvio del programma degli investimenti.	a) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze non avviato: **0 punti** b) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze avviato: **4 punti** c) iter procedurale per l'ottenimento di permessi e licenze concluso ovvero non necessario: **8 punti**	**8**

	CRITERIO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	ATTRIBUZIONE PUNTI	Punteggio max
C) Qualità progettuale				**40**
C.1	Intensità dell'apporto finanziario del soggetto proponente	Copertura finanziaria degli investimenti	Indice di copertura degli investimenti (Contributo finanziario/Investimenti di progetto*100): a) oltre il 25% e fino al 35%: **5 punti** b) oltre il 35% e fino al 50%: **10 punti** c) oltre il 51%: **20 punti** Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo del capitale apportato dall'impresa attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico. Per investimenti di progetto si intende il totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali previste nel programma degli investimenti.	**20**
		Copertura autonoma degli investimenti	Indice intensità apporto capitale proprio (Capitale proprio/Contributo finanziario*100): a) fino al 25%: **5 punti** b) oltre il 25% e fino al 50%: **10 punti** c) oltre il 50% e fino al 75%: **15 punti** d) oltre il 75%: **20 punti** Per capitale proprio si intende il totale delle risorse finanziarie apportate direttamente dall'impresa mediante versamento in conto capitale sociale o in conto futuro aumento capitale sociale. Per contributo finanziario si intende l'ammontare complessivo del capitale apportato dall'impresa attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno in una forma che prescinda da qualsiasi intervento pubblico.	**20**

Il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati non potrà essere modificato nel corso dello svolgimento della fase di valutazione di merito in maniera tale da alterare l'esito della graduatoria. L'eventuale modifica che abbia per conseguenza l'alterazione della graduatoria comporterà il decadimento dalla stessa.

Nel caso di domanda inoltrata da contratto di rete il punteggio è dato dalla media dei punteggi delle imprese aderenti al contratto di rete ponderata in ragione del valore dei rispettivi programmi di investimento.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti, il punteggio minimo per l'ammissibilità alla fase di valutazione di merito è pari a 50 punti.

14A00648

CIRCOLARE 28 gennaio 2014, n. **2824**.

Proroga dei termini previsti dalla circolare 23 ottobre 2013, n. 35190, recante l'avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di contratti di sviluppo per la realizzazione di iniziative industriali, con priorità nei settori della logistica e alimentare, nel territorio dei Comuni ricadenti nel distretto del mobile imbottito della Murgia.

Alle imprese interessate

Alla regione Puglia

Alla regione Basilicata

All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia

Con la circolare 23 ottobre 2013, n. 35190, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2013, il Ministero dello sviluppo economico, la Regione Puglia, la Regione Basilicata e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, hanno promosso la realizzazione, nell'ambito del territorio dei Comuni ricadenti nel distretto del mobile imbottito della Murgia, di uno o più programmi di sviluppo industriale, con priorità per quelli realizzati nel settore della logistica e nel settore alimentare, cui è prevista la concessione delle agevolazioni contemplate dallo strumento dei Contratti di sviluppo.

La circolare suddetta, tra l'altro, ha fissato i termini di presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di negoziazione, prevedendone la trasmissione al soggetto gestore Invitalia a partire dal giorno 1° dicembre 2013 e sino al giorno 31 gennaio 2014.

In data 23 gennaio 2014 la Regione Basilicata ha richiesto a questa Amministrazione di prorogare di 30 giorni il termine ultimo sopra indicato, sulla base delle sollecitazioni a sua volta ricevute dalle associazioni imprenditoriali del territorio e motivate dall'esigenza delle imprese di condurre approfondimenti tecnici ed economici, rallentati dal periodo delle festività natalizie.

Tenuto conto di quanto rappresentato dalla Regione Basilicata, ma anche delle scadenze connesse all'inquadramento del regime di aiuto dei Contratti di sviluppo (esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, applicabile sino al 30 giugno 2014), si ritiene di poter aderire, seppur parzialmente, alla richiesta della Regione. Il termine finale di presentazione delle istanze di accesso ai sensi della citata circolare 23 ottobre 2013, n. 35190, è pertanto prorogato al 20 febbraio 2014.

Roma, 28 gennaio 2014

Il Ministro: ZANONATO

14A00647

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano, rilasciata alla Società Galentis S.r.l.

Con il provvedimento n. aMP-7/2014 del 14/01/2014 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di materie prime farmacologicamente attive per uso umano dell'officina farmaceutica sita in Marcon (Venezia) via delle Industrie, 11 rilasciata alla società Galentis s.r.l.

14A00600

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riconoscimento di alcune associazioni tra quelle di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Animalisti italiana Onlus», con sede in Roma, via Tommaso Inghirami n. 82, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Vittime della caccia», con sede in Genazzano, località Morano (Roma), volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 2014 l'istanza dell'associazione denominata «Codiciambiente», con sede in Roma, via Oderisi da Gubbio n. 8, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è accolta.

14A00604

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-026) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.